



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

Regolamento della Consulta Giovanile

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita dal Comune di Noragugume con deliberazione della Consiglio Comunale n.2 del 06/02/2024 la Consulta Giovanile Comunale, quale organo permanente per le politiche giovanili.
2. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni, i poteri, le facoltà, nonché la modalità di funzionamento della Consulta.
3. La sede della Consulta è nel Comune di Noragugume.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta Giovanile è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti tematiche giovanili.
2. La Consulta non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza.
3. La Consulta:
 - a. rappresenta i giovani del territorio in forma democratica e partecipata, contribuendo alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile;
 - b. offre ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di formulare proposte concrete ed esprime pareri in merito alla stesura di progetti relativi alle politiche giovanili e collabora nell'eventuale realizzazione;
 - c. promuove iniziative, dibattiti, ricerche inerenti giovani ispirandosi ai principi di uguaglianza e partecipazione alla vita sociale della comunità;
 - d. permette al Consiglio Comunale di consultare in modo costante e sistematico la popolazione giovanile su questioni specifiche;
 - e. valorizza l'attività di volontariato;
 - f. promuove rapporti permanenti con le Consulte e i Forum Regionali, Nazionali e Internazionali;
 - g. effettua studi e ricerche nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura, spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile e militare, ambiente, vacanze, turismo, gruppi e associazioni), direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 – Adesione

1. Alla Consulta Giovanile possono aderire tutti gli interessati nati, residenti o domiciliati nel territorio del Marghine, aventi dai 16 a 35 anni senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
2. Il numero dei partecipanti è illimitato.

3. Non decade dalla carica ricoperta l'iscritto che compia il trentaseiesimo anno di età nel corso del proprio mandato.

4. Per divenire membro della Consulta è necessario iscriversi nell'apposito registro istituito e tenuto presso l'ufficio competente. All'atto dell'iscrizione andrà compilato l'apposito modulo, indicando le motivazioni per le quali si chiede l'adesione, allegando una copia fronte e retro del documento di riconoscimento (anche quello di un genitore se si tratta di minorenni) e dichiarando di attenersi al presente Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali. I giovani minorenni dovranno far firmare la suddetta richiesta dai genitori o dai tutori, che in tal modo autorizzano alla partecipazione del minore alla Consulta.

Art. 4 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- a) il Consiglio Direttivo: quale organo esecutivo;
- b) l'Assemblea: quale organo di indirizzo generale.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. presidente: presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, intrattiene rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale;
- b. vice presidente: collabora con il presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
- c. segretario: redige verbali degli incontri dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'assemblea;
- d. tesoriere: si occupa di custodire ed erogare fondi della Consulta, di rendicontare annualmente mediante una relazione presentata all'Amministratore con delega alle politiche giovanili e al Consiglio Comunale che dovrà in seguito approvarla.

2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea come previsto dall'art. 7 comma 2).

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla sua elezione. Nel caso di decadenza per perdita dei requisiti di eleggibilità o dimissioni, i nuovi eletti, concludono il mandato dell'organo decaduto.

4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.

5. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono considerate valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

6. Se un componente del Consiglio direttivo si assenta per tre volte consecutive, senza adeguata giustificazione, viene considerato decaduto e l'assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.

Art. 6 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani che abbiano fatto istanza entro i termini stabiliti e sono in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 3 del presente Regolamento.

2. Ne fanno parte di diritto i rappresentanti delle associazioni degli invalidi civili, anche su base provinciale.

3. I giovani che desiderano far parte dell'Assemblea oltre i termini del bando di adesione devono fare una richiesta al Consiglio Direttivo indicando i requisiti di ammissibilità di cui l'art. 3 del presente Regolamento.

4. I componenti decadono dall'Assemblea:

- a. per dimissioni volontarie
- b. per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative.

5. Il Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dei componenti dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1) del presente articolo e gli eventuali dimissionari.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 7 -Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile.

2. L'Assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo, nelle sue differenti funzioni, con votazione e scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

3. Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere il Consiglio Direttivo nei suoi differenti organi;
- b. deliberare in merito alle proposte di modifica del Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Amministratore con delega alle Politiche Giovanili e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta;
- d. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare al Consiglio Comunale.

Art. 8 -Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo, il Consiglio Comunale, la Giunta o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea ne facciano debitamente richiesta.

2. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun gettone di presenza.

3. La Consulta può richiedere che partecipino ai lavori, senza oneri per l'Ente, tecnici, esperti, rappresentanti di altri Enti o Associazioni, gli Assessori e i Funzionari Comunali. I lavori della Consulta sono pubblici.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene di norma mediante avviso scritto, attraverso gli uffici Comunali, almeno 8 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. In occasione della prima seduta, il Sindaco o un suo delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua Istituzione. Le sedute successive, in via ordinaria, sono convocate secondo le modalità di cui al comma 1) del presente articolo.

6. Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea: il voto dovrà essere espresso in modo palese, salvo le eccezioni possibili, e non verranno accettate deleghe degli assenti.

7. Ai fini della validità della seduta dell'Assemblea in prima convocazione deve essere presente il 50% degli

iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida con un terzo degli aventi diritto al voto.

8. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 9 - Commissioni di Lavoro

1. È possibile istituire delle Commissioni di Lavoro composte da membri dell'Assemblea. Le loro funzioni e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

Art. 10 - Contributi

1. Compatibilmente con le risorse, alla Consulta possono essere assegnati fondi erogati dall'Amministrazione Comunale.

2. La Consulta per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie. Per gestire detti finanziamenti deve essere istituito un conto corrente bancario o postale sul quale possono operare con firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.

Art. 11 – Modificazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. La Consulta di sua iniziativa può proporre al Consiglio Comunale le modifiche di articoli o commi del Regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 12 - Durata

1. La durata della Consulta è illimitata.

Art.13 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi normative e i regolamenti vigenti.

Art.14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione All'albo Istituzionale del Comune di Noragugume.

approvato con delibera di Giunta n.2 del 06/02/2024